Al Comitato di Presidenza Al Consiglio Direttivo Alla Commissione Legale Alla Commissione Sindacale Alle Associazioni Territoriali

Circolare n. 93/2020

Oggetto: Recupero accise gasolio II trimestre 2020 - Nota Agenzia delle Dogane del 24 giugno 2020

L'Agenzia delle Dogane rende noto che fino al 31 luglio 2020 si può presentare la dichiarazione per il recupero delle accise riferite al gasolio per autotrazione del secondo trimestre 2020 (cfr. circ. Fedit 32/2020).

E' necessario eseguire l'aggiornamento del software, perché quello messo a disposizione dall'Agenzia delle Dogane recepisce le novità introdotte dal Decreto Legge 124/2019 sul criterio di determinazione del credito.

La nota in commento, precisa che la domanda deve essere presentata in forma telematica dal 1° al 31 luglio 2020, ma specifica che "laddove per effetto della situazione emergenziale in atto fosse impossibilitato a trasmettere la dichiarazione all'Ufficio delle Dogane, l'esercente potrà assolvere il suddetto onere per l'esercizio del proprio diritto al rimborso entro il 30 settembre 2020, in conformità a quanto previsto dall'art. 62, comma 6, del D.L. n. 18/2020".

L'importo rimborsabile per i consumi del secondo trimestre 2020 è di 214,18 euro per mille litri di prodotto, che vale per i consumi fatti con veicoli industriali aventi massa complessiva uguale o superiore 7,5 tonnellate e con motore da Euro 3 in su. Per usare il contributo con il Modello F24 bisogna applicare il consueto codice tributo 6740.

Inoltre, l'Agenzia delle Dogane ricorda che dal 1° gennaio 2020 è stato introdotto introdotto il limite quantitativo di un litro di gasolio per un chilometro percorso da ogni veicolo che può beneficiare della riduzione, precisando che "a fini di riscontro delle condizioni fissate per poter fruire dell'aliquota ridotta di accisa, sono state apportate modifiche al Quadro A della dichiarazione prevista dal comma 4 dell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, per la cui modalità di compilazione obbligatoria si rinvia alle prescrizioni di dettaglio fornite con la direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020".

Con i migliori saluti

Il Segretario Generale

Enzo Solaro

00198 **ROMA**Via Panama, 62
tel. **06.86399800**

www.fedit.it segreteria@fedit.it Partita IVA 11626851007 Cod. Fisc. 80159670159

6 confetra



Prot.: 201731/RU Roma, 24 giugno 2020

A: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

OGGETTO: Decreto Legislativo n. 504/95. Art. 24-ter. Punto 4-bis della Tabella A. Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell'anno 2020.

Con riferimento all'agevolazione in oggetto, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno dell'anno in corso, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 può essere presentata dal 1° al 31 luglio 2020.

I. Disponibilità del software ed Ufficio competente alla ricezione

Sul sito Internet di questa Agenzia, all'indirizzo www.adm.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2020) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2020.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per le cui modalità di utilizzo si rinvia al paragrafo V, si rammenta che il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione. Le dichiarazioni presentate prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile da questa Agenzia dovranno essere regolarizzate⁽¹⁾.

Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

- 1. <u>per le imprese nazionali</u>: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;
- 2. <u>per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia</u>: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa; al fine di facilitare l'individuazione dell'Ufficio delle

⁽¹⁾ Cfr. direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020 di questa Direzione centrale.



Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all'elenco pubblicato al seguente link⁽²⁾.

3. per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l'Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata⁽³⁾.

II. Importo rimborsabile

Tenuto conto del consolidamento del beneficio fiscale di cui trattasi nel Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative ad opera dell'art. 4-ter, comma 1, lett. f), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con Legge 1° dicembre 2016, n. 225, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell'art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell'allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2020.

III. <u>Aventi diritto, modalità di fruizione del rimborso e documentazione giustificativa dei consumi</u>

Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

- 1. l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
 - a) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 - b) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
 - c) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
- 2. l'attività di trasporto persone svolta da:
 - a) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
 - b) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
 - c) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;

^{(2) &}lt;a href="https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/uffici-dogane">https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/uffici-dogane

⁽³⁾ Cfr. allegato 1 alla nota n. 34315/RU del 28.01.2020



- d) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
- 3. l'attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Per la fruizione del rimborso dell'importo indicato al paragrafo II, i soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 indicano nella dichiarazione presentata all'Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277⁽⁴⁾.

Per il godimento dell'agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.05.2015.

Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 dell'art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall'art. 1, comma 53, sopra richiamato.

Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti l'attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio per autotrazione mediante le relative fatture. Ciò anche alla luce di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205^[5], che all'art. 1, comma 926, lett. b), ha abrogato il regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, concernente la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione (istituzione della c.d. "scheda carburante"). Si richiama, in proposito, la nota n. 64837/RU del 07.06.2018 dell'allora Direzione centrale Legislazione e procedure accise e altre imposte indirette relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell'indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione stradale di carburanti.

⁽⁴⁾ Cfr. G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000.

come modificata dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.



IV. Fattispecie escluse dall'agevolazione

La Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha ristretto ancor più all'art. 1, comma 645, il campo di applicazione dell'agevolazione in esame escludendone a decorrere dal 1° gennaio 2016 il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore. Tale iniziativa ha così assorbito la precedente esclusione introdotta dall'art. 1, comma 233, della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), con effetto dal 1° gennaio 2015, per i consumi di gasolio dei veicoli di categoria euro 0 o inferiore.

A tal fine, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l'esercente attesta (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) puntualmente l'insussistenza della descritta condizione che impedisce il riconoscimento del credito d'imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria euro 2 o inferiore.

Al riguardo, ribadito che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell'Unione Europea, per l'individuazione delle nuove categorie escluse euro 1 ed euro 2 si rinvia alla disciplina comunitaria di settore richiamandone, a titolo meramente esemplificativo, rispettivamente la direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.01.1996 nonché la predetta direttiva 91/542/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (euro 2).

T'anto precisato, appare utile ribadire che non sono ammessi all'agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati da:

- veicoli di categoria euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 del

paragrafo III;

- veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo III.

V. Invio telematico delle dichiarazioni

Si rammenta che gli utenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.

A tal riguardo, si richiamano di seguito le modalità tecniche ed operative finalizzate all'utilizzo del Servizio suddetto:

- gli utenti interessati devono richiedere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
- le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all'indirizzo www.adm.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa.



Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:

- utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito di questa Agenzia nella sezione "Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2020";

oppure:

- fare riferimento al "tracciato record", pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione "Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2020- Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2020", per predisporre autonomamente i file da inviare.

VI. Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre

Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell'anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.

VII. Modifiche apportate alle modalità di compilazione

L'art. 8 ("Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale") del D.L. n. 124/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell'agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

A fini di riscontro delle condizioni fissate per poter fruire dell'aliquota ridotta di accisa, sono state apportate modifiche al Quadro A-1 della dichiarazione prevista dal comma 4 dell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, per la cui modalità di compilazione obbligatoria si rinvia alle prescrizioni di dettaglio fornite con la direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020 di questa Direzione centrale.

Relativamente alle modalità di compilazione della dichiarazione trimestrale ed in particolare del Quadro A-1 della medesima, appare utile ribadire che:

- La colonna "MEZZO SPECIALE" è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori



<u>e serbatoi autonomi.</u> Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all'alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli.

Nella colonna "KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE), l'esercente dovrà attenersi rigorosamente all'inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell'attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.

Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell'autotrasporto sulla base di dichiarazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti.

Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l'esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell'iter di riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna

Jemes Jeines

ALLEGATI: 1

ALLEGATO 1

Stato Membro di appartenenza	Ufficio delle Dogane competente	Indirizzo Ufficio delle Dogane
Austria	Bolzano	Via G. Galilei, 4/B
Germania		39100 Bolzano
Belgio	Genova 2	Via Rubattino, 10/a 16126 Genova
Estonia		
Francia		
Lettonia		
Lussemburgo		
Portogallo		
Spagna		
Cipro	- Gorizia	Via Trieste, 301 34170 Gorizia
Croazia		
Grecia		
Malta		
Danimarca	Pavia	Via Veneroni, 18 27100 Pavia
Finlandia		
Rep. Ceca		
Svezia		
Slovenia	Pordenone	Via Interporto Centro Ingrosso n. 182 int. 1 33170 Pordenone
Romania	- Roma 1	Via del Commercio, 25-27
Ungheria		00154 Roma
Polonia	Tirano	Piazza delle Stazioni, 22 23037 Tirano (SO)
Irlanda	Torino	Via Giordano Bruno, 97 10134 Torino
Lituania		
Olanda		
Regno Unito (6)		
Bulgaria	Udine	Via Gorghi, 18 33100 Udine
Rep. Slovacca	Verona	Via Sommacampagna, 26a 37137 Verona

Tabella 1.1 – Criterio di ripartizione della competenza degli Uffici delle dogane alla trattazione delle dichiarazioni di rimborso presentate da imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.

⁶⁾ Fino alla data di permanenza nell'UE.